

Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aventi titolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2016 - 2018, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il contingente complessivo di sedici distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il triennio 2016-2018, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015:

- 1) FNS CISL - cinque distacchi sindacali;
- 2) UIL PA VV.F. - tre distacchi sindacali;
- 3) FP CGIL VV.F. - tre distacchi sindacali;
- 4) CO.NA.PO. - due distacchi sindacali;
- 5) CONFSAI VV.F. - due distacchi sindacali;
- 6) USB PI VV.F. - uno distacchi sindacali.

Art. 2.

*Decorrenza della ripartizione
dei distacchi sindacali retribuiti*

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

Art. 3.

*Modalità e limiti per il collocamento in distacco
sindacale retribuito*

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 novembre 2016

Il Ministro: MADIA

16A08506

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016


ORDINANZA 10 novembre 2016.

Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 2).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei



Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei vice Commissari»;

Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina della «Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali», e in particolare:

il comma 2, che prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge;

il comma 3, che, alle lettere *b)* e *c)*, prevede che l'individuazione delle predette duecentoventicinque unità di personale possa avvenire anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.a. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, nonché con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

il comma 8, che prevede il limite di spesa di euro 3 milioni per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui, per gli anni 2017 e 2018;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm., recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni- vice Commissari nella cabina di coordinamento dell'8 novembre 2016;

Considerato che con lettera del 9 novembre 2016, è stato chiesto a Fintecna S.p.a. di individuare un numero massimo di quarantacinque unità di personale con compiti di supporto tecnico-ingegneristico alle attività di cui al decreto-legge n. 189/2016 e Fintecna S.p.a., con lettera del 9 novembre 2016, ha aderito a tale richiesta;

Considerato che, del pari, con lettera del 9 novembre 2016, è stato chiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia di individuare un numero massimo di ottanta unità di personale con compiti di supporto tecnico-ingegneristico ed di tipo amministrativo-contabile alle attività di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, con lettera del 9 novembre 2016, ha aderito a tale richiesta;

Viste le proposte di convenzione, i cui schemi vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che prevedono, tra l'altro:


a. Che le stesse avranno durata a partire dalla data della loro efficacia in base al combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., e scadranno il 31 dicembre 2018;

b. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari, quanto alla convenzione con Fintecna S.p.a., ad € 3.500.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione, e quanto alla convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia ad € 7.000.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

1. Di stipulare con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, secondo gli schemi allegati rispettivamente al n. 1 e al n. 2 alla presente ordinanza che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, due apposite convenzioni per l'individuazione delle unità di personale da destinare allo svolgimento delle attività di supporto tecnico-ingegneristico necessarie a fronteggiare, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del



24 agosto 2016 nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, stabilendo che:

a) le convenzioni saranno efficaci e produttive di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e la loro durata non potrà superare la data del 31 dicembre 2018;

b) l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari rispettivamente ad € 3.420.453,00 (convenzione Fintecna) ed € 6.750.767,52 (convenzione Invitalia) per ciascuno degli anni di durata della convenzione;

c) limitatamente all'anno 2016, l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari rispettivamente ad € 200.000,00 (convenzione Fintecna) ed € 650.000,00 (convenzione Invitalia).

2. Di prevedere che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dalle convenzioni da stipularsi secondo gli schemi approvati dalla presente ordinanza, stimati nella misura massima rispettivamente di € 200.000,00 per l'anno 2016 e di € 3.420.453,00 per ciascuno degli altri anni di durata della convenzione Fintecna, nonché di € 650.000,00 per l'anno 2016 e di € 6.750.767,52 per ciascuno degli altri anni di durata della convenzione Invitalia, trovino copertura nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario.

La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 10 novembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2016

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3132

ALLEGATO I

Schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Tra

il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria

interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, sig. Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (Ravenna), il 17 maggio 1955,

e

la società Fintecna S.p.A. (nel seguito definita Fintecna), in persona dell'amministratore delegato avv. Marcello Villa, nato a Roma, il 22 settembre 1956, a ciò autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2016.

Premesso

a) che in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 189/2016 (di seguito «decreto-legge») recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;

b) che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo decreto-legge, anche avvalendosi dei Presidenti delle Regioni interessate che operano in qualità di vice-Commissari in stretto raccordo con il Commissario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite;

c) che l'art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario Straordinario e dei vice-Commissari, ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;


d) che, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ogni Regione istituisce, unitamente ai comuni interessati, un ufficio comune denominato «ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» al quale possono essere assegnate risorse con professionalità tecnico-specialistiche;

e) che l'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentocinquanta unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2;

f) che le duecentocinquanta unità di personale di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

g) che, all'attuazione del citato art. 50 del decreto-legge, si provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018 e che ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge;

h) che il Commissario straordinario ha chiesto a Fintecna S.p.a. di procedere all'individuazione del personale da utilizzare per il supporto tecnico-ingegneristico occorrente per lo svolgimento delle attività di cui al decreto-legge e che Fintecna S.p.a. si è dichiarata disponibile in tal senso.



Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Conferma delle premesse

§1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Oggetto

§1. Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento da parte di Fintecna dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico necessaria alla realizzazione, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge citato, attraverso l'individuazione del personale da adibire alle stesse.

§2. In particolare, Fintecna: *a)* procede, anche attraverso la sensibilizzazione degli ordini professionali di categoria, alla selezione del personale in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale attestata dall'iscrizione negli appositi albi professionali; *b)* provvede, ove necessario previa formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, all'organizzazione ed alla gestione del personale selezionato, curando direttamente l'adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva, previdenziale e tributaria; *c)* mette a disposizione il personale selezionato per lo svolgimento da parte del Commissario straordinario e dei vice- Commissari delle attività come individuate e disciplinate dal decreto-legge citato.

Art. 3.

*Modalità di svolgimento delle prestazioni
risorse disponibili e coordinamento*

§1. Fintecna, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede all'individuazione del personale, in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico occorrente per l'istruttoria relativa all'erogazione dei contributi e gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, come previsti dal decreto-legge, nonché per quella afferente i procedimenti relativi ai necessari titoli abilitativi edilizi, ferma restando in capo ai singoli comuni la competenza all'adozione dell'atto finale di rilascio del titolo abilitativo edilizio.

§2. Le suddette attività di supporto tecnico-ingegneristico consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

a) verifica di congruità tecnico-economica di progetti sviluppati da terzi e sottoposti a valutazione;

b) verifica della documentazione fornita dagli affidatari degli appalti;

c) redazione della documentazione necessaria all'*iter* procedurale in assistenza ai privati;

d) gestione dell'archivio documentale;

e) attività di front office, per supporto gestionale alla elaborazione delle pratiche necessarie all'ottenimento dei finanziamenti agevolati e per fornire tutte le informazioni utili ad attivare il processo di richiesta dei finanziamenti;

f) supporto professionale ed amministrativo-contabile, per il monitoraggio della normativa e le necessarie rendicontazioni.

§3. In una fase successiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge, il personale individuato da Fintecna e destinato alla struttura commissariale potrà altresì fornire il supporto necessario per l'attuazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche e beni culturali.

§4. Fintecna mette a disposizione fino ad un massimo di n. 45 unità di personale, dotate delle necessarie competenze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche, per la realizzazione delle attività sommariamente descritte nei precedenti paragrafi §1, §2 e §3, da impiegare prioritariamente presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge.

§5. L'attività di supporto tecnico-ingegneristico svolta dal personale di Fintecna sarà coordinata da un capo progetto individuato dalla stessa società che si relazionerà con il referente individuato, per ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, dalle regioni mediante i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge e con il direttore generale della struttura commissariale centrale.

Art. 4.

Personale

§1. Fintecna individua le unità di personale, destinate allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico, tra il proprio personale dipendente.

§2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalità degli interventi richiesti, nonché della peculiare natura e complessità delle attività da espletarsi in un arco temporale limitato, Fintecna può ricorrere anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: *a)* procedendo, nel limite massimo del 30% delle unità di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; *b)* procedendo alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno; *c)* avvalendosi dei contratti eventualmente già in essere per analoghe iniziative, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui all'art. 6, paragrafo §2 che segue.

§3. In ragione della particolare natura e tipologia di attività che il personale messo a disposizione da Fintecna sarà chiamato a svolgere, in via prioritaria, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, detto personale sarà composto da: *a)* un coordinatore; *b)* almeno trentadue profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi e geometri); *c)* un numero massimo di otto unità di personale con profilo amministrativo; *d)* quattro unità di personale con competenza specifica in materia di gestione degli interventi post - sismici, anche provenienti da Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 5.

Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni

§1. La presente convenzione sarà efficace, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii., e scadrà il 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge.



Art. 6.

Ammontare e modalità di pagamento

§1. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad € 3.500.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione.

§2. Il Commissario straordinario riconosce a Fintecna, quale rimborso delle somme versate a titolo di retribuzione o compenso, contributi previdenziali ed assistenziali, oneri fiscali e spese di logistica per l'attività svolta dal personale impiegato presso la struttura commissariale, un corrispettivo, determinato sulla base dell'allegato A («Quadro economico») alla presente convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio comunque denominato, fino ad un massimo di € 3.420.453,00 in ragione d'anno, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§3. Limitatamente all'anno 2016, dovendo dare immediato avvio fin dal mese di novembre ad alcune delle attività di cui all'art. 3, urgenti e indifferibili, il Commissario straordinario riconosce a Fintecna un corrispettivo, da corrispondere sulla base dell'allegato A («Quadro economico») alla presente Convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio, fino ad un massimo di € 200.000,00, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§4. Il corrispettivo, stabilito nei precedenti paragrafi 2 e 3, è versato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, che Fintecna emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 che segue.

Art. 7.

Rendicontazione e verifica delle prestazioni

§1. Entro i due mesi successivi al termine di ciascun anno, Fintecna invia al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti.

§2. Al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Fintecna.

Art. 8.

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

§1. Fintecna è obbligata ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e per tutto il periodo di svolgimento delle stesse.

Art. 9.

Responsabilità

§1. Fintecna assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

§2. Fintecna è responsabile nei confronti del Commissario straordinario degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo § 2, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Art. 10.

Contenzioso e foro competente

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 11.

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

§1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

§2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.

§3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12.

Trattamento dei dati

§1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente convenzione verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico.

§2. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Art. 13.

Efficacia


§1. La presente convenzione, perfezionata con la firma delle parti contraenti come sopra identificate, è efficace e produttiva di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii.

Il presente atto, si compone di 8 facciate intere dattiloscritte e 2 facciate di allegati ed è sottoscritto in due esemplari.

Roma, li

Il Commissario straordinario
ERRANI

p. *Fintecna S.p.A.*
L'amministratore delegato
VILLA



decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2;

f) che le duecentocinquanta unità di personale di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

g) che, all'attuazione del citato art. 50 del decreto-legge, si provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018, e che ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge;

h) che il Commissario straordinario ha chiesto a Invitalia S.p.a. di procedere all'individuazione del personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al decreto-legge e che Invitalia S.p.a. si è dichiarata disponibile in tal senso;

i) che Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di «promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;

j) che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista «sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento». La successiva direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge n. 296/2006, indica infine Invitalia quale «ente strumentale dell'Amministrazione centrale», rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico;

k) che l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 demanda al Ministero dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria di Invitalia e delle sue controllate dirette e indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

l) che l'art. 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall'art. 29-bis, comma 1, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi di convenzioni con Invitalia per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

m) che l'art. 10, comma 2, lettera f-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi di Invitalia per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del menzionato decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso le misure di cui all'art. 55-bis del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012;

n) che il comma 14-bis del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 stabilisce che Invitalia possa assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;

o) che, con nota prot. n. del 2016, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'art. 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;

p) che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 5, Invitalia realizza una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

q) che l'utilizzo del criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base delle tariffe relative ai tre livelli di professionalità individuate nell'allegato di rendicontazione è stato già utilizzato da Invitalia in numerose convenzioni stipulate con le Amministrazioni centrali soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

r) che, per quanto riguarda le attività oggetto della presente convenzione, Invitalia è in possesso di specifiche ed adeguate competenze.

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Conferma delle premesse

§1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.

Oggetto

§1. Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento da parte di Invitalia dell'attività di supporto agli interventi organizzativi, amministrativo-contabili e tecnico-ingegneristici diretti alla realizzazione, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, delle attività e delle iniziative previste dal decreto-legge citato, attraverso l'individuazione del personale da adibire alle stesse.

§2. In particolare, Invitalia: a) procede alla selezione del personale in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale coerentemente con il fabbisogno della struttura commissariale; b) provvede, ove necessario previa formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, all'organizzazione ed alla gestione del personale selezionato, curando direttamente l'adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva, previdenziale e tributaria; c) mette a disposizione il personale selezionato per lo svolgimento da parte del Commissario straordinario e dei vice-Commissari delle attività come individuate e disciplinate dal decreto-legge citato.



Art. 3.

Modalità di svolgimento delle prestazioni, risorse disponibili e coordinamento

§1. Invitalia, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede all'individuazione del personale, in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento dell'attività di supporto amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico occorrente:

a) per il funzionamento e le attività della struttura commissariale di cui al punto e) delle premesse della presente convenzione;

b) per le attività di programmazione e pianificazione propedeutiche agli interventi di ricostruzione pubblica e privata;

c) per l'interlocuzione con l'utenza target;

d) per la definizione di procedure, standard e modalità operative;

e) per il supporto al procedimento di concessione ed erogazione dei contributi;

f) per espletare, una volta ricevuti i progetti esecutivi ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto-legge, le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

§2. Le attività di supporto tecnico-ingegneristico consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti prestazioni:

a) supporto alla predisposizione degli atti di pianificazione urbanistica da parte dei soggetti competenti;

b) supporto al coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e privati;

c) funzione di centrale unica di committenza (CUC) di tutti i soggetti attuatori, da definire tra le parti mediante formale accordo. L'incarico è da intendersi come gestione complessiva delle procedure di affidamento e delle fasi di esecuzione dei contratti d'appalto. In particolare, nella qualità di CUC, accentra su di sé la predisposizione di atti, provvedimenti e contratti, nonché il potere di firma finalizzato all'adozione degli stessi;

d) verifica di congruità tecnico-economica di progetti sviluppati da soggetti pubblici e privati e sottoposti a valutazione;

e) supporto alla gestione dell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge;

f) supporto alle attività di coordinamento delle piattaforme informatiche e di gestione documentale;

g) raccordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Struttura di Missione, nei termini rispettivamente individuati nell'accordo ex art. 32 del decreto-legge e nel protocollo di legalità, esteso alle fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti connessi agli interventi di ricostruzione pubblica.

§3. Le attività descritte nei precedenti paragrafi §1 e §2 saranno svolte presso gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti a norma dell'art. 3 del decreto-legge. Su richiesta del direttore generale responsabile, potrà altresì essere svolta presso la struttura commissariale centrale attività di supporto alla gestione ordinaria degli uffici e del personale, ivi compresa la predisposizione e redazione degli atti e provvedimenti del Commissario straordinario e la tenuta della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge.

§4. L'attività svolta dal personale di Invitalia sarà coordinata da un capo progetto individuato dalla stessa Invitalia che si relazionerà con il referente individuato, per ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, dalle regioni mediante i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge e con il direttore generale della struttura commissariale centrale.

Art. 4.

Personale

§1. Invitalia individua 80 unità di personale, destinate allo svolgimento dell'attività di tipo organizzativo, amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico da rendere disponibile presso la struttura commissariale di cui al punto e) delle premesse, tra il proprio personale dipendente.

§2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalità degli interventi richiesti, nonché della peculiare natura e complessità delle attività da espletarsi in un arco temporale limitato, Invitalia può

ricorrere, con oneri e spese a proprio carico esclusivo e fermo restando il corrispettivo come definito e indicato al successivo art. 6, anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: a) procedendo, nel limite massimo del 20% delle unità di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; b) procedendo alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

§3. In ragione della particolare natura e tipologia di attività che il personale messo a disposizione da Invitalia sarà chiamato a svolgere presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, detto personale sarà composto da: a) coordinatori; b) profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri); c) personale con profilo amministrativo.

Art. 5.

Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni

§1. La presente convenzione sarà efficace e produttiva di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. e scadrà il 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge.

§2. Ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della presente convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla presente convenzione.

Art. 6.

Corrispettivo e modalità di pagamento

§1. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad € 7.000.000,00 comprensivo di I.V.A., spese ed ogni altro accessorio, per ciascuno degli anni di durata della convenzione.

§2. Il Commissario straordinario riconosce a Invitalia, quale rimborso delle somme versate a titolo di retribuzione o compenso, contributi previdenziali ed assistenziali, oneri fiscali e spese generali per l'attività svolta dal personale impiegato presso la struttura commissariale, un corrispettivo, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio comunque denominato, fino ad un massimo di € 6.750.767,52 in ragione d'anno, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, come dettagliato nell'allegato A «Quadro economico» alla presente convenzione, illustrativo, altresì, delle relative tariffe per figura professionale, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§3. Limitatamente all'anno 2016, il Commissario riconosce a Invitalia un corrispettivo, da corrispondere sulla base dei costi previsti dall'allegato A «Quadro economico» alla presente convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio, fino ad un massimo di € 650.000,00, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute a partire dal 10 novembre 2016, come da richiesta del commissario prot. 000006 e prot. 000008 del 9 novembre 2016.

§4. Il corrispettivo, come sopra stabilito, è versato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura, che Invitalia emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 che segue.

Art. 7.

Rendicontazione e verifica delle prestazioni

§1. Entro i tre mesi successivi al termine di ciascun anno, Invitalia invia al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla presente convenzione.



§2. Al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Invitalia.

Art. 8.
*Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza*

§1. Invitalia è obbligata ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e per tutto il periodo di svolgimento delle stesse.

Art. 9.
Responsabilità

§1. Invitalia assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

§2. Invitalia è responsabile nei confronti del Commissario straordinario e di ogni terzo degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo 2.

Art. 10.
Contenzioso e foro competente

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 11.
*Obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari*

§1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

§2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.

§3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12.
Trattamento dei dati

§1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente convenzione verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico.

§2. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Art. 13.
Efficacia

§1. La presente convenzione, perfezionata con la firma delle parti contraenti come sopra identificate, è efficace e produttiva di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.

Il presente atto, si compone di 9 fasciate intere dattiloscritte e 6 fasciate di allegati ed è sottoscritto in due esemplari.

Roma, li

Il Commissario straordinario
ERRANI

*p. Agenzia Nazionale
per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia*
L'amministratore delegato
ARCURI

ALLEGATO A: Quadro economico

1. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO

1.1 Regimi di rendicontazione.

Il regime di rendicontazione per il personale di Invitalia e per i consulenti e collaboratori esterni attivati segue il criterio del corrispettivo giornaliero massimo, differenziato per le tre tipologie di professionalità rappresentate nella relativa tabella riportata al punto 1. dell'Allegato B-Disciplinare di rendicontazione.

Il regime di rendicontazione per altre voci di costo, incluse le spese di viaggio e soggiorno, segue il criterio del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell'Allegato B- Disciplinare di rendicontazione.

1.2 Valorizzazione attività.

Il corrispettivo annuo di cui all'art. 6 della convenzione è stato quantificato sulla base della stima:


delle giornate uomo per lo svolgimento delle attività, intendendo per giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia;

della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali di cui al paragrafo precedente;

della messa a disposizione del seguente personale: n. 5 coordinatori; almeno n. 59 profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri); un numero massimo di 16 unità di personale con profilo amministrativo.

1.3 Eventuali modifiche.

Le Parti concordano che - nei limiti dell'importo massimo del corrispettivo di € 6.750.767,52 - la composizione delle singole voci di costo di cui alla lettera «A - figure professionali» potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.



Struttura commissariale Terremoto				
Corrispettivo annuo INVITALIA				
A - Figure professionali				
Qualifica	Costo gg/u	FTE	gg	Costo
A-1 Attività diretta				
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 1.075,00	5,0	1.050	€ 1.128.750,00
Personale di livello superiore (SP)	€ 310,00	16,0	3.360	€ 1.041.600,00
Personale di livello operativo (JP)	€ 197,00	59,0	12.390	€ 2.440.830,00
Totale A		80,0	16.800	€ 4.611.180,00
B - Altre voci di costo				
Spese varie, trasferte				€ 0,00
Totale B				€ 0,00
Totale A Giornate uomo più B Altre voci di costo (A+B)				€ 4.611.180,00
C- Spese generali - (20% di A+B)				€ 922.236,00
TOTALE comprensivo delle Spese generali (A+B+C)				€ 5.533.416,00
IVA al 22%				€ 1.217.351,52
TOTALE IVA INCLUSA				€ 6.750.767,52

INCIDENZA PROCAPITE CON IVA:


€/ANNO 84.384,59

ALLEGATO B: Disciplinare di rendicontazione

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle tre tipologie professionali - maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 20% - rappresentate nella seguente tabella:

Livello	Profilo
Personale di indirizzo e coordinamento	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di Invitalia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto
Personale di livello superiore	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa
Personale di livello operativo	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili



1.1. Risorse interne alla «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa».

Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;

numero delle giornate effettuate;

descrizione sintetica delle attività svolte;

costo complessivo della prestazione resa dalla singola risorsa.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

1.2. Consulenti e collaboratori esterni integrati nella struttura operativa.

Per i costi relativi ai collaboratori ed ai consulenti integrati nella Struttura operativa, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

elenco nominativo dei consulenti impiegati, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;

numero delle giornate effettuate;

descrizione sintetica delle attività svolte;

costo complessivo della prestazione resa dalla singola risorsa.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

16A08565

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 1° dicembre 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova. (Ordinanza n. 421).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centotanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e successivamente prorogato con delibera del 10 maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 299 del 17 novembre 2015 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova.»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 2 novembre 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore del Dipartimento territorio della Regione Liguria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento

